7401

7401/15

Cron 3555/15

Rep 6781/15

TRIBUNALE DI ROMA
IX Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, costituito dal Giudice, dott. Massimo Falabella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13929 R.G. Cont. anno 2011

TRA

L[redacted] R[redacted] domiciliata in Roma, Via d[redacted] T[redacted] d[redacted] P[redacted] n. [redacted], presso l'avv. P[redacted] L[redacted] che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

PARTE ATTRICE E OPPONENTE

E

T[redacted] T[redacted] I[redacted], domiciliata in Roma, Via C. Mirabello n. 17, presso gli avv.ti Fulvio Zardo e Giobbe Zardo, che la rappresentano e difendono, come da procura a margine della comparsa di risposta

PARTE CONVENUTA E OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di spedizione e trasporto.

CONCLUSIONI: per L[redacted] R[redacted]: in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo e *contra legem*, poiché il termine fissato dal giudice di giorni 40 per l'opposizione è in violazione del termine fissato *ex lege* di giorni 50 ex articolo 641, comma 2, c.p.c., in caso l'intimato risieda all'estero in uno Stato UE; nel merito, in via principale dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 24863/2010 perché a) la L[redacted] ha pagato la somma di € 4.100,00 non conteggiata e riconosciuta in corso di causa dall'opposta; b) è stato emesso su credito non dovuto in tutto, in quanto fondato su fattura n. 17 del 2010 è del tutto infondata e peraltro ha ad oggetto attività in precedenza preventivata, effettuata e fatturata con fattura n. 161 del 2008; in via riconvenzionale, condannare la T[redacted] al risarcimento danni in favore della L[redacted] da quantificarsi e/o tali da indennizzare la stessa per l'uso e l'usura dell'autovettura derivante dal trasporto in proprio e in ragione dei 1.700,00 km percorsi - contrariamente a quanto pattuito con la T[redacted] – e per la rottura dello specchio: danni da determinarsi anche ex art. 1226 c.c. nella misura di € 5.000,00 e/o nella maggior o minor somma da determinarsi dal giudicante anche in via equitativa; in caso si accertino somme a qualsiasi titolo dovute ancora dalla L[redacted] alla T[redacted] disporre ed operare la compensazione tra dette somme e le somme da determinarsi in via

riconvenzionale così come richieste; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio; per la T.[redacted]: nel merito, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'opponente in ordine all'acconto percepito dalla concludente nella misura di € 4.100,00, revocare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento della somma di € 7.900,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date delle fatture, respingendo tutte le altre domande dell'opponente perché infondate in fatto e diritto, ovvero accertare quanto dovuto dall'opponente all'opposta e condannarla al pagamento della somma dovuta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date della fattura; condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia e che indichiamo nella stessa misura delle spese di giudizio; con vittoria di spese non imponibili e generali, competenze ed onorari oltre c.a. e i.v.a. della presente fase e di quella monitoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

T.[redacted] ha agito in via monitoria deducendo di essere creditrice di L[redacted]R[redacted] per la somma di € 12.000,00 oltre interessi e spese. A tanto ammontava, secondo la società, quanto dovutole quale corrispettivo della propria opera prestata in esecuzione di un contratto avente ad oggetto il trasporto di effetti, mobili, masserizie e di un'autovettura da R[redacted] a B[redacted]

L'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo per non aver il giudice fissato il termine di giorni cinquanta per l'opposizione, termine previsto dalla legge nel caso l'intimato risieda in altro Paese dell'UE; nel merito, ha contestato la debenza della somma, poiché le prestazioni preventivate erano state pagate, avanzando al contempo domanda riconvenzionale per i danni derivanti dall'inadempimento contrattuale della società ingiungente.

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo. È pur vero che l'art. 641, secondo comma, c.p.c., fissa il termine di giorni cinquanta per l'opposizione nel caso in cui l'intimato risieda in uno Stato dell'UE, ma la disposizione aggiunge che lo stesso possa essere ridotto dal giudice fino a venti giorni. Pur essendo il provvedimento monitorio carente dell'indicazione di "giusti motivi" che hanno indotto il giudicante a ridurre detto termine a giorni quaranta (requisito rinvenibile dall'*incipit* del secondo comma dell'art. 641 c.p.c.), non può peraltro pronunciarsi la nullità del decreto ingiuntivo, perché l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, in quanto è stato possibile per l'intimata avanzare un'opposizione tempestiva.

Venendo al merito, l'opposizione è fondata e va accolta, seppur parzialmente secondo le ragioni di seguito illustrate.

[redacted] ha conferito alla T.[redacted] un "mandato di trasporto" con il quale ha affidato alla società opposta l'incarico di

eseguire un trasloco delle proprie masserizie e della propria autovettura. Nella fattispecie, la T.[redacted] si è impegnata altresì ad assumere con mezzi propri o altrui la vera e propria esecuzione del trasporto. Tanto si evince non solo dalla documentazione prodotta dall'opponente (v. preventivo del 17 giugno 2008, doc. n. 2, v. mandato di trasporto, laddove si conviene che il servizio prestato dalla T.[redacted] comprenderà "imballaggio accurato dei mobili, suppellettili, biancheria, ed oggetti fragili eseguito da personale specializzato, il successivo carico su autocarro/container, il trasporto alla nuova destinazione, la consegna la nuovo domicilio, il disimballo ed il rimontaggio della mobilia, v. doc. n. 4, doc. n. 5, doc. n. 6-bis) ma anche dai successivi comportamenti delle parti pacificamente descritti da entrambe nei propri scritti difensivi.

Sono configurabili, dunque, in capo alla convenuta gli obblighi e i diritti del vettore e, di conseguenza, ai fini della loro individuazione, come pure per i diritti e obblighi della mittente L[redacted], non è affatto secondaria la lettera di vettura, rinvenibile nel fascicolo di parte opponente, con sottoscrizione del mittente L[redacted] R[redacted], al documento n. 5.

Secondo quanto affermato dai giudici di legittimità, la lettera di vettura è elemento significativo di quali siano le parti e di quale sia il contenuto nel contratto di trasporto di cose (Cass. n. 28282/2011).

Il documento in questione, che contiene tutte le informazioni necessarie per eseguire il trasporto, fa riferimento altresì al ritiro di mobili presso un negozio, prestazione non contemplata nel preventivo del 17 giugno 2008. Nel successivo ordine di servizio (v. doc. n. 6-bis del fascicolo dell'opponente e doc. 4 del fascicolo dell'opposta), la prestazione è meglio descritta: "ritirare dalla sig.ra L[redacted] ordine di acquisto e carico dei mobili presso i magazzini di P[redacted] di M[redacted] C[redacted]".

Queste indicazioni risultano coerenti con quanto documentato nel preventivo in atti (datato 17 giugno 2008), il quale menziona le medesime operazioni contenute nella lettera di vettura, cui va ad aggiungersi, peraltro, il ritiro di alcuni mobili presso un punto di vendita non ancora individuato.

Quindi il calcolo di quanto dovuto dall'attrice alla società convenuta deve tener conto: a) della prima fattura, la n. 161/08, per un importo di € 7.021,56; b) della seconda fattura, la n. 17/10: a quest'ultimo proposito deve tuttavia precisarsi che il compenso per il ritiro dei mobili dal punto di vendita di Pomezia è dovuto in quanto integra, come si è visto, una prestazione specificamente convenuta, mentre non appare corretto l'addebito di 2.648,70, pari alla somma non rimborsata dal Ministero affari esteri, in quanto tale importo era evidentemente già ricompreso nella prima fattura che contemplava il compenso per tutto quanto oggetto di preventivo.

Di conseguenza, per l'esecuzione di tutte le prestazioni

concordate va corrisposta a T. la somma totale di € 8.821,56 (€ 7.021,56 come da fattura n. 161/08 + € 1.800,00, cioè € 1.500,00 oltre iva, per il solo ritiro e montaggio mobili come da fattura n. 17/10).

Rispetto a tale somma, è pacifico tra le parti che la Lisi abbia già corrisposto a T la somma di € 4.100,00, la quale va quindi detratta dal totale sopra indicato.

Quanto alla debenza della somma residua, occorre esaminare la domanda riconvenzionale dell'opponente per verificare se effettivamente è configurabile a suo favore un danno risarcibile, per non aver la T effettuato il trasporto dell'autovettura su camion e per aver, di conseguenza, cagionato l'usura dell'autoveicolo trasportato su strada e la rottura di uno specchietto retrovisore.

T ha riconosciuto di aver accettato che il trasporto dell'autovettura avvenisse su camion e di aver, poi, fatto condurre la stessa su strada da un proprio dipendente. Tuttavia la società opposta sostiene che ciò sarebbe avvenuto per colpa dalla L, la quale non avrebbe consegnato l'autovettura in tempo per il carico sull'autocarro.

Al riguardo soccorre l'art. 1686 c.c., secondo il quale se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi ha come primo obbligo quello di chiedere istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli. La disposizione in questione fa evidentemente riferimento ad una inesecuzione del trasporto transitoria, anche temporanea o comunque parziale.

Orbene, nel caso di specie, non risulta che T., dinanzi all'impossibilità di caricare l'autovettura sul camion già partito, abbia chiesto istruzioni alla L essa, piuttosto ha di propria iniziativa variato le modalità di esecuzione della prestazione.

Pertanto, è configurabile la responsabilità della società opposta per avaria – dovendosi per tale intendere qualsiasi alterazione delle caratteristiche sostanziali o strutturali delle cose trasportate sì da determinare una diminuzione di utilità o di valore – dovuta all'usura della macchina per il suo trasporto su strada, non essendo configurabile nel caso di specie alcuna causa di esonero da responsabilità ex art. 1693 c.c. In particolare, solo il danno per l'usura del veicolo può essere riconosciuto, dal momento che, a fronte della contestazione di parte opposta, non è stata fornita alcuna prova certa che la rottura dello specchietto retrovisore sia stato cagionato da T, non avendo peraltro la L denunziato tempestivamente tale danno.

Per quanto riguarda, invece, l'usura dell'autovettura, questa si presume, perché la stessa è stata condotta su strada da personale di T per 1.718 Km per l'esecuzione della prestazione con modalità non conosciute e approvate dalla L

E' indiscutibile che il deterioramento della merce alla consegna al destinatario possa essere provato per presunzioni.

Ne consegue che il danno patito da L[redacted] R[redacted] per l'usura del veicolo può essere stimato in via equitativa - tenendo anche conto degli indici Aci all'epoca del fatto - in € 500,00. Il potere discrezionale conferito al giudice dall'art. 1226 c.c. di liquidare il danno in via equitativa, infatti, oltre a presupporre l'esistenza ontologica del danno (Cass. n. 24680/2006) è subordinato alla condizione che sia impossibile o molto difficile, come in questo caso, provare il danno nel suo preciso ammontare.

In ragione di quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione avanzata dalla L[redacted] va accolta limitatamente al riconoscimento di quanto già corrisposto a T[redacted] e al danno patito per l'usura del veicolo trasportato su strada; per il resto, la convenuta rimane creditrice del compenso residuo, ricalcolata la somma in base alle prestazioni effettivamente convenute tra le parti e detratto quanto già adempiuto e quanto dovuto a titolo di danno.

L[redacted] R[redacted] deve, pertanto, corrispondere alla T[redacted]. la somma di € 4.221,56 (€ 8.821,56 - € 4.100,00 - € 500,00).

La domanda riconvenzionale di condanna al pagamento svolta da parte attrice risulta assorbita per effetto dell'attuata compensazione.

E' infondata e va respinta la domanda dell'opposta proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione dell'esito della lite.

Le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente, la quale ha dato causa alla controversia mancando di corrispondere l'importo di cui è stata riconosciuta debitrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:

1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;

2) condanna L[redacted] R[redacted] al pagamento a favore di T[redacted] della somma di € 4.221,56, oltre interessi legali da gennaio 2011;

3) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.500,00, oltre rimborso spese generali;

rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'opposta.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2015.

IL GIUDICE
(Massimo Falabella)

Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Chiara Ilaria Risolo, m.o.t. presso questo Ufficio.

Depositato in Cancelleria
Roma, li 3 APR. 2015
IL CANCELLIERE
ELENA BIANCO
Funzionario Giudiziario